Regolamento per la gestione delle aree e per l'ammissibilità all'insediamento delle imprese

CONSORZIO DI
SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DI TOLMEZZO

Carnia Industrial Park | via Cesare Battisti n.5 – 33028 – Tolmezzo (UD)

INDICE

PARTE I NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 FINALITÀ

ART. 3 COSTITUZIONE PATRIMONIO AREE

ART. 4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI FABBRICATI SOGGETTI AD ASSEGNAZIONE

PARTE II ASSEGNAZIONE DELLE AREE, DEI FABBRICATI E DELLE AZIENDE

CAPO I PROCEDURE

ART. 5 ASSEGNAZIONE DI AREE

ART. 6 ULTERIORE ASSEGNAZIONE AREE PER AMPLIAMENTO

ART. 7 ASSEGNAZIONE DI FABBRICATI ED AZIENDE

ART. 8 INSEDIAMENTO E/O AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ SU AREE E FABBRICATI DI TERZI

ART. 9 ASSEGNAZIONE IN CASO DI ESPROPRIAZIONE

ART. 10 DIVIETO DI DIVERSA UTILIZZAZIONE

CAPO II MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

ART. 11 COMPETENZA VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE

ART. 12 CRITERI E VALUTAZIONI

ART. 13 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE INDUSTRIE INSALUBRI

ART. 14 ESCLUSIONI

CAPO III COSTI ED ONERI A CARICO DEGLI INSEDIAMENTI

ART. 15 DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DELLE AREE

ART. 16 SOVRAPPREZZO PER LE INFRASTRUTTURE E PER I SERVIZI

ART. 17 DETERMINAZIONE CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO

CAPO IV ALTRE NORME PER GLI INSEDIAMENTI

ART. 18 GARANZIE SUGLI IMMOBILI

ART. 19 VIGILANZA

ART. 20 DIVIETO DI ALIENAZIONE

ART. 21 FACOLTÀ DI RIACQUISTO

ART. 22 CONDIZIONE RISOLUTIVA

ART. 23 DECADENZE E REVOCHE DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE O DI UTILIZZO IN PROPRIO

ART. 24 INADEMPIENZE – CONTROLLI

ART. 25 RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE

ART. 26 DEROGHE

PARTE I

Norme di carattere generale

ART. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento definisce:
a) le procedure di acquisizione delle aree e dei fabbricati;
b) le procedure per l'assegnazione e l'utilizzo delle aree, dei fabbricati e delle aziende destinati ad insediamenti produttivi, a servizi, ad attività del settore terziario, nonché ad ogni altra attività che, a giudizio esclusivo del Consorzio, risponda alle esigenze ed all'utilità generale,
c) le procedure per l'insediamento, ovvero per l'ampliamento, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, di attività produttive e imprenditoriali, nonché di servizi connessi alle attività,

nell'ambito degli agglomerati industriali e delle altre aree economiche di sua competenza.

Art. 2
FINALITÀ

1. Il presente regolamento, con riferimento ai fini istituzionali ed agli obiettivi di cui all'art. 2 dello Statuto del Consorzio, dei compiti assegnati allo stesso dalla legge regionale 20 febbraio 2015 n. 3, nonché in attuazione del piano territoriale infraregionale delle tre aree D1 di competenza, persegue le seguenti finalità nell'ambito degli agglomerati industriali e delle altre aree economiche di sua competenza:
a) promuovere le condizioni di sistemazione e attrezzamento delle opere di urbanizzazione per l'impianto e la costruzione di stabilimenti e di attrezzature industriali e artigianali;
b) gestire servizi rivolti alle imprese, tra cui anche la consulenza per la redazione di progetti per accedere ai fondi europei, e servizi connessi alla produzione industriale;
c) collaborare con la Regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività imprenditoriale individuate dalle leggi di settore ed in particolare dalla legge regionale 3/2015.

Art. 3
COSTITUZIONE PATRIMONIO AREE

1. Il Consorzio per l'esercizio delle proprie funzioni è legittimato, ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG – Riforma delle politiche industriali), ad acquisire e gestire tutte le aree indicate nell'apposita sezione del piano territoriale infraregionale (PTI) e comprese all'interno del

perimetro del piano stesso nei Comuni di Amaro, Tolmezzo e Villa Santina, o anche le aree al di fuori degli agglomerati industriali mediante la stipula di convenzioni con gli enti locali, gli altri enti pubblici e la Regione ovvero in delegazione amministrativa intersoggettiva con la Regione, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 14/2002 e s.m.i.

2. La programmazione e la pianificazione temporale dell'acquisizione delle aree sarà effettuata sulla base delle esigenze e delle necessità del Consorzio, della sua dotazione finanziaria, dei propri programmi di sviluppo in relazione a quanto previsto dal proprio Piano Industriale.

3. L'acquisizione delle aree potrà avvenire con le seguenti modalità:

a) cessione volontaria mediante atto di compravendita,

b) espropriazione.

Art. 4
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI FABBRICATI SOGGETTI AD ASSEGNAZIONE

1. L'individuazione delle aree e dei fabbricati che potranno essere oggetto di assegnazione, è di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione del Consorzio, che può comunque tenere conto delle esigenze manifestate da interessati agli insediamenti.

Nella individuazione delle aree e dei fabbricati si terrà conto dei seguenti elementi:

a) indicazioni e prescrizioni del PTI;

b) disponibilità di aree o fabbricati e previsioni di interventi espropriativi o comunque acquisitivi disponibili in base a specifica convenzione;

c) disponibilità e caratteristiche delle opere infrastrutturali esistenti o programmate;

d) dimensioni e natura delle iniziative e loro incidenza sia sulla situazione insediativa esistente sia sulle possibilità insediative future.

2. Al fine di agevolare gli insediamenti, le disponibilità di aree e fabbricati saranno rese disponibili attraverso idonei strumenti di informazione e pubblicità, utilizzando tutte o parte delle seguenti modalità operative:

- pubblicazione sul portale web del Consorzio per una durata minima di 15 giorni;
- pubblicazione sul portale web del Comune in cui ricade l'area.

3. Negli avvisi di cui al comma 2 saranno fornite tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative, quantitative e localizzative delle aree e dei fabbricati da assegnare, nonché le modalità di presentazione delle domande.

PARTE II

Assegnazione delle aree, dei fabbricati e delle aziende

Capo I

Procedure

Art. 5
ASSEGNAZIONE DELLE AREE

1. Le domande di assegnazione per le aree dovranno essere redatte in conformità all'allegato A) del presente regolamento.
2. Il Direttore, in base alle modalità previste all'articolo 11 del presente regolamento, si pronuncia di norma entro i 30 giorni successivi dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di assegnazione.
3. L'assegnazione delle aree viene tempestivamente comunicata agli aggiudicatari unitamente:

a) alle indicazioni di carattere localizzativo ed urbanistico, di dimensione del lotto assegnato, nonché ad altre eventuali indicazioni e prescrizioni, per la successiva predisposizione del progetto definitivo;

b) all'invito a stipulare il contratto preliminare, previo versamento di un importo pari al 15% del corrispettivo presunto della compravendita, ovvero il contratto definitivo di compravendita o l'eventuale convenzione.

4. L'esito delle assegnazioni sarà pubblicato sul portale web del Consorzio entro 15 giorni dalla data del relativo provvedimento e per la durata di almeno 15 giorni.
5. Successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita e contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo edilizio al Comune in cui ricade l'area, l'impresa richiedente presenta al Consorzio il progetto definitivo dell'intervento, corredato da tutti gli elementi richiesti dalle normative vigenti per il rilascio del suddetto titolo.
6. Sul progetto definitivo l'Ufficio tecnico del Consorzio esprimerà il parere vincolante di cui alle norme tecniche di attuazione del PTI.

a) Qualora dovessero essere apportate modifiche al progetto, sia in corso d'opera, sia successivamente all'entrata in attività, dovrà essere data tempestiva comunicazione al Consorzio per il parere di competenza.

7. Il parere di cui al comma 6, da rilasciarsi di norma entro 30 giorni dal ricevimento dei relativi elaborati, sarà trasmesso dal Consorzio unitamente ad una copia del progetto debitamente vistata, al Comune di competenza.

Art. 6
ULTERIORE ASSEGNAZIONE DI AREE PER AMPLIAMENTO

1. Nel caso in cui venga richiesta l'assegnazione di ulteriore superficie per ampliamento di una attività già insediata, il Consorzio procederà all'assegnazione della relativa area secondo le norme e le procedure di cui all'art. 5, in quanto compatibili.
2. Nel caso la richiesta di ulteriore assegnazione sia motivata da necessità di futuri e non immediati ampliamenti dell'attività, l'assegnazione preliminare da parte del Consorzio sarà oggetto di apposito preliminare tra le parti, nel quale sarà previsto un termine improrogabile per il perfezionamento della cessione non superiore a 2 anni.
3. L'ulteriore assegnazione comporta comunque la partecipazione alle spese di infrastrutturazione e dotazione di servizi mediante il pagamento del sovrapprezzo di cui all'articolo 16.

Art. 7
ASSEGNAZIONE DI FABBRICATI ED AZIENDE

1. L'assegnazione di fabbricati ed aziende di proprietà del Consorzio sarà effettuata, di norma, attraverso apposito bando.
2. Le domande di assegnazione dei fabbricati devono essere presentate al Consorzio, entro il termine fissato nel bando di assegnazione, in conformità all'allegato A) del presente regolamento.
3. Il Direttore si pronuncia, secondo le modalità previste al successivo art. 11, di norma entro i 30 giorni successivi alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di assegnazione.
4. L'assegnazione di fabbricati ed aziende viene tempestivamente comunicata agli aggiudicatari unitamente all'invito a stipulare il contratto preliminare, il contratto definitivo di compravendita, il contratto di locazione o di affitto d'azienda.
5. L'esito delle assegnazioni dovrà essere pubblicato sul portale web del Consorzio entro 15 giorni dalla data del relativo provvedimento e per la durata di almeno 15 giorni.

Art. 8
INSEDIAMENTO E/O AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ SU AREE E FABBRICATI DI TERZI

1. Per l'insediamento/ampliamento di attività su aree e fabbricati di terzi (di proprietà delle imprese che intendono realizzare direttamente l'attività, di terzi di cui le imprese interessate intendono disporre direttamente mediante acquisizione/locazione/affitto) deve essere presentata apposita domanda, indicante il prezzo convenuto con il proprietario, corredata della documentazione di cui all'allegato A).
2. Gli insediamenti/ampliamenti di cui al precedente comma 1 saranno autorizzati dal Consorzio, secondo

le modalità previste al successivo art. 11.

3. Gli insediamenti/ampliamenti di cui al presente articolo comportano comunque la partecipazione alle spese di infrastrutturazione e dotazione di servizi mediante il pagamento del sovrapprezzo di cui all'articolo 16, ove non già corrisposti.

Art. 9
ASSEGNAZIONE IN CASO DI ESPROPRIAZIONE

1. Nel caso in cui le aree ed i fabbricati richiesti debbano formare oggetto di procedimento espropriativo, il Consorzio provvede ai relativi adempimenti invitando il soggetto interessato a versare a titolo di acconto, un importo pari all'80% del prezzo convenuto di cessione dell'area. Il saldo sarà corrisposto in un'unica soluzione all'atto del rogito notarile.

2. Qualora il richiedente rinunzi all'assegnazione dell'immobile dopo l'emissione del decreto di esproprio, il Consorzio restituirà l'85% dell'acconto versato, trattenendo la restante parte a titolo di rimborso spese generali e d'istruttoria e rifusione danni.

Art. 10
DIVIETO DI DIVERSA UTILIZZAZIONE

1. È fatto divieto di qualunque utilizzazione dell'area assegnata ovvero del fabbricato/azienda assegnato/a, per scopi diversi da quelli previsti dall'assegnazione o utilizzo, salvo specifica autorizzazione del Consorzio, come previsto al successivo art. 11, comma 3.

Capo II

Modalità di assegnazione

Art. 11
COMPETENZA VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE

1. La valutazione sulle richieste di insediamento per assegnazione di aree, di utilizzo/gestione di fabbricati/aziende di proprietà del Consorzio è di competenza del Direttore, previa consultazione/istruttoria con i Responsabili degli uffici competenti del Consorzio

2. Il Direttore può ricorrere, qualora ne ravvisi la necessità, al parere consultivo di consulenti ed esperti esterni al Consorzio con specifiche competenze in materia urbanistica, impiantistica, ambientale, di sicurezza o legale.

3. Il Direttore dovrà esprimersi anche nel caso di cambiamento di tipologia di attività di un insediamento produttivo.
4. L'assegnazione verrà deliberata, per quanto concerne le aree, con atto del Consiglio di Amministrazione, mentre per i fabbricati con determina del Direttore.

Art. 12
CRITERI E VALUTAZIONI

1. Le domande di insediamento verranno valutate sulla base dei seguenti criteri, descritti nel seguito non in ordine prioritario:

- attività svolta,
- programma di sviluppo e investimenti,
- impatto occupazionale,
- attività di ricerca e sviluppo,
- certificazioni,
- impatto paesaggistico/ambientale,
- utilizzo di fonti energetiche alternative e riuso delle acque di processo,
- referenze tecnico-economiche, bancarie e di altra natura.

2. Al fine della valutazione, il Direttore, nell'ambito della propria autonomia, potrà attribuire diversi pesi ai singoli criteri in base alla tipologia dell'attività da insediare.
3. In caso di parità di valutazione complessiva si procederà con successiva valutazione comparata concorrenti del miglior prezzo/canone offerto dai concorrenti.

Art. 13
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE INDUSTRIE INSALUBRI

1. Per l'insediamento e l'attivazione delle industrie insalubri di prima e seconda classe di cui al decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie), il Direttore si avvarrà della consulenza specialistica di cui al comma 2 dell'art. 11.
2. La valutazione del Direttore e degli eventuali specialisti ha la funzione di garantire una selezione delle attività di cui al comma 1 in relazione alle potenziali ricadute negative sull'ambiente e alla compatibilità con gli insediamenti urbani delle aree limitrofe, valutando l'impatto complessivo del progetto, anche in relazione ai livelli di qualità finale, con il raffronto tra la situazione preesistente e quella finale prefigurata, in un'ottica di complessiva coerenza con le strategie di politica industriale del Consorzio.
3. L'ammissibilità degli insediamenti e l'attivazione delle industrie di cui al comma 1, sono definitivamente stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Art. 14

ESCLUSIONI

1. Al fine di rispettare la compatibilità ambientale richiesta agli insediamenti produttivi e i vincoli di natura paesaggistica delle aree interessate, in conformità al D.Lgs. 42/2004, sono espressamente esclusi:

a) l'insediamento e l'attivazione di tutti gli impianti relativi alle operazioni di smaltimento di cui all'Allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio) e successive modificazioni;

b) l'insediamento e l'attivazione di nuove attività che producano o utilizzino come materia prima le sostanze ed i preparati classificati, dalla vigente normativa sull'etichettatura dei prodotti, come cancerogeni o mutageni o teratogeni. E' vietata la modificazione dei cicli produttivi di attività esistenti con nuovi cicli che producano o utilizzino le sostanze e i preparati citati;

c) l'insediamento e l'attivazione degli impianti industriali soggetti a rischio di incendi rilevanti, sottoposti alle procedure previste dal decreto legislativo 18 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e successive modificazioni.

2. Per attività si intendono sia le attività interne ai fabbricati che quelle svolte all'aperto e presso i relativi impianti.

Capo III

Costi ed oneri a carico degli insediamenti

Art. 15

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DELLE AREE

1. Il corrispettivo richiesto per la cessione delle aree viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, tenuto conto del valore di acquisizione del terreno, nonché del sovrapprezzo per gli oneri di urbanizzazione diretti e di quelli indiretti, compresi i servizi di carattere generale al servizio delle zone industriali sostenuti dal Consorzio.

2. Il corrispettivo così determinato rimane invariato fino a nuova deliberazione.

3. L'importo dovuto dall'assegnatario dovrà essere pagato in un'unica soluzione alla stipula dell'atto, al netto dell'acconto versato. A fronte di apposita polizza fidejussoria o assicurativa, detto versamento potrà essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate da corrispondere entro due anni dalla stipula dell'atto.

Art. 16

SOVRAPPREZZO PER LE INFRASTRUTTURE E PER I SERVIZI

1. Sono tenuti al pagamento del sovrapprezzo per infrastrutture e servizi di cui al comma 1, dell'art. 15, anche i soggetti che a qualsiasi titolo intendono realizzare iniziative su aree e fabbricati di loro proprietà o di provenienza non consortile o subentrare ad iniziative già esistenti, salvo il caso in cui tale sovrapprezzo sia già stato corrisposto.
2. Il versamento del sovrapprezzo di cui al comma 1, è effettuato nel caso di acquisto diretto dal Consorzio contestualmente alla stipula dell'atto di compravendita, mentre nel caso di proprietà di terzi, prima del rilascio del parere vincolante da parte dell'Ufficio Tecnico del Consorzio di cui al precedente art. 5, comma 6. A fronte di apposita polizza fidejussoria o assicurativa, detto versamento potrà essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate da corrispondere entro due anni.
3. Qualora i progetti non conseguano in via definitiva il nulla-osta del Consorzio, ovvero la successiva concessione edilizia, oppure nel caso di rinuncia alla realizzazione dei progetti approvati, il sovrapprezzo per le infrastrutturazioni è restituito agli interessati nella misura del 90 per cento. Il restante 10 per cento verrà trattenuto dal Consorzio quale rimborso forfettario per le spese generali e di istruttoria sostenute.

Art. 17

DETERMINAZIONE INDENNITÀ D'ESPROPRIO, CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO

1. L'indennità d'esproprio viene determinata con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
2. I canoni di locazione o affitto dei fabbricati o delle aziende devono rispettare l'andamento dei prezzi di mercato, tenuto conto delle apposite deliberazioni di indirizzo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Capo IV

Altre norme per gli insediamenti

Art. 18

GARANZIE SUGLI IMMOBILI

1. Gli immobili oggetto del presente regolamento sono garantiti dal Consorzio liberi da ipoteche, pesi ed oneri reali pregiudizievoli dipendenti da fatto proprio, e vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come pervenuti al Consorzio a seguito di decreti di espropriazione ovvero di qualunque altro titolo di provenienza che li riguardino.

Art. 19
VIGILANZA

1. Gli assegnatari sono tenuti al rispetto di eventuali convenzioni, comprese quelle che disciplinano i rapporti del Consorzio con i soggetti erogatori di energia elettrica, gas, metano, servizi telefonici, acqua e simili.
2. Il Consorzio si riserva il diritto di accedere ovunque vi siano lavori di costruzione o di trasformazione, anche successivi all'atto di cessione, per verificarne la rispondenza ai progetti approvati.

Art. 20
DIVIETO DI ALIENAZIONE

1. Le aree ed i fabbricati ceduti dal Consorzio sono inalienabili a terzi, a qualsiasi titolo, anche a titolo di conferimento in natura a imprese, Consorzi, Associazioni, etc., per tutto il corso dell'efficacia del contratto preliminare, nonché per un periodo di cinque anni successivi alla stipula del contratto di compravendita, salvo quanto oltre stabilito.
2. Qualora il cessionario intenda trasferire a terzi l'area o il fabbricato dallo stesso acquistati dal Consorzio, deve richiedere al Consorzio medesimo preventiva autorizzazione che, in deroga a quanto previsto al precedente comma 1, potrà essere concessa a fronte di accertate garanzie del soggetto subentrante da valutarsi secondo quanto previsto agli articoli del Capo II del presente Regolamento.
3. In ogni caso è riservato al Consorzio il diritto di prelazione sull'acquisto dei beni di cui al precedente comma, da esercitarsi nel termine di trenta giorni dal ricevimento di una dettagliata proposta di vendita.

Art. 21
FACOLTÀ DI RIACQUISTO

1. Nei casi previsti dalla legge ed in particolare dall'articolo 66 della L.R. 3/2015, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e fattibilità il Consorzio può esercitare la facoltà di riacquistare le aree cedute a terzi qualora il cessionario non realizzi lo stabilimento produttivo nel termine di cinque anni dalla cessione ovvero, trascorsi ulteriori due anni, lo stabilimento non sia entrato in funzione. A tal fine il Consiglio di amministrazione delibera le modalità e le procedure per il riacquisto nel rispetto delle normative vigenti, redigendo un piano di fattibilità economico finanziario atto a dimostrare l'economicità e la sostenibilità dell'operazione per l'Ente, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi statutari del Consorzio.
2. Il Consorzio ha facoltà di riacquistare, unitamente alle aree cedute, anche gli stabilimenti ivi realizzati, nell'ipotesi in cui sia cessata da più di tre anni l'attività ivi prevista.
3. Il riacquisto è effettuato con le modalità previste dall'articolo 66 della L.R. 3/2015.
4. Tale facoltà di riacquisto deve essere inserita nel contratto tipo in adozione al Consorzio.

Art. 22
CONDIZIONE RISOLUTIVA

1. Gli atti di compravendita dovranno essere risolutivamente condizionati alla violazione delle norme di cui al precedente art. 20.
2. La condizione risolutiva sarà unilaterale, in quanto apposta nell'esclusivo interesse del Consorzio, che potrà rinunciarvi anche dopo che si sia verificato l'evento dedotto in condizione.
3. La condizione risolutiva si considererà verificata solo a seguito del formale accertamento dell'avvenuto definitivo inadempimento. A tal uopo si precisa che l'accertamento - che formalmente dovrà essere un atto con forma idonea ai fini dell'annotamento di cui all'art. 2655 del Codice civile - potrà essere effettuato:

a) con atto di entrambe le parti o
b) con atto del solo Consorzio o
c) con sentenza di accertamento.

Nell'ipotesi sopra prevista sub b), il Consorzio dovrà esibire al Notaio rogante, al fine dell'allegazione all'atto, copia autentica dell'atto di cessione.
Nel contratto sarà previsto che le parti convengano espressamente che gli atti sopra indicati costituiranno titolo per l'annotamento di avveramento della condizione da effettuare nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2655 c.c..
Nessuna eccezione potrà essere opposta se non in caso di provata mala fede, e, una volta effettuata come sopra la verifica dell'avvenuto definitivo inadempimento, la proprietà ritornerà definitivamente al Consorzio, con effetto preclusivo di ogni eventuale contestazione al riguardo.

Art. 23
DECADENZE E REVOCHE DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE O DI UTILIZZO IN PROPRIO

1. L'assegnazione decade automaticamente nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi alla stipula dell'atto di cessione entro 60 giorni dal formale invito rivoltogli dal Consorzio.
2. L'autorizzazione di utilizzo in proprio decade automaticamente nel caso in cui l'impresa non ottemperi a quanto previsto nell'autorizzazione di cui all'art. 8 rilasciata dal Consorzio.

Art. 24
INADEMPIENZE – CONTROLLI

1. Con cadenza annuale l'Ufficio Tecnico del Consorzio redige una relazione relativa alle assegnazioni e agli utilizzi in proprio al fine di rilevare le eventuali inadempienze che si siano verificate in violazione al presente regolamento. Il Consorzio, con singoli provvedimenti, potrà porre in essere le relative misure da attuarsi

secondo quanto stabilito nel presente regolamento ed a termini di legge.

Art. 25
RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE

1. In caso di rinuncia, decadenza, revoca dell'assegnazione ovvero avveramento della condizione risolutiva di cui all'art. 22, l'assegnatario/acquirente è tenuto al rimborso di tutte le spese sostenute dal Consorzio in dipendenza dell'atto di assegnazione/cessione e della sua risoluzione, nonché di tutti i danni relativi e conseguenti, ivi comprese le spese per l'eventuale abbattimento e la rimozione di opere ed impianti realizzati. La somma così determinata verrà trattenuta all'atto del rimborso del prezzo di acquisto dell'area ceduta per quanto capiente. L'eventuale somma da rimborsare verrà liquidata senza la corresponsione di alcun interesse e previa decurtazione forfetaria del 15% per rimborso spese.
2. In caso di rinuncia, decadenza o revoca dell'autorizzazione all'utilizzo in proprio, il Consorzio è tenuto alla restituzione del corrispettivo senza la corresponsione di alcun interesse previa decurtazione forfetaria del 5% dell'importo per rimborso spese. Il Consorzio, nel caso di successiva espropriazione, è espressamente esonerato dal corrispondere qualsivoglia indennizzo al proprietario per eventuali opere o impianti realizzati in base all'autorizzazione decaduta.

Art. 26
DEROGHE

1. Il Consorzio può derogare da quanto previsto dal presente Regolamento solo per casi di estrema urgenza e rilevanza ai fini del processo di industrializzazione, e comunque quando la complessità e le dimensioni delle iniziative da favorire siano tali da rendere necessaria tale deroga.
2. Il Consorzio si riserva la facoltà di stabilire particolari forme di incentivazione per incrementare l'attrattività degli insediamenti industriali.

Allegati: *a) Schema di Domanda di insediamento*
b) Informativa sul trattamento dei dati